FIGISC 50° Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti ANNIVERSARIO 1958 - 2008

FIGISC–ANISA NEWS

N. 12/2010 del 15.03.2010

CONFCOMMERCIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE SERVIZI AUTOSTRADALI ANISA

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI – ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA – Segreteria: Catia Cenciarelli
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it

pagine 5

DISTANZE TRA IMPIANTI: ORA C'E' PURE LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La questione delle distanze tra impianti è stata ormai malamente seppellita da oltre un anno e mezzo, allorchè la previgente normativa è stata soppiantata dell'entrata in vigore della "*seconda liberalizzazione*" (a dieci anni dalla prima, con il decreto legislativo 32/1998), ossia il decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il cui nocciolo normativo è il seguente:

Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, ***distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali*** *o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.*

L'entrata in vigore della predetta norma – che chiudeva la famosa procedura di infrazione comunitaria n. 2004/4365, risultato del concerto tra il potere lobbistico dalla grande distribuzione italiana e la sensibilità dell'eurocrazia – non ha, tuttavia, estinto di per sé i contenziosi eventualmente proposti (ovvero i pronunciamenti richiesti) presso la Corte di Giustizia europea, tant'è che di recente (11 marzo 2010) la Corte si è pronunciata in merito alla richiesta di pronuncia "*pregiudiziale*" avanzata – e si vede che evidentemente abbiamo perso qualche aliquota di sovranità giuridica se si rimettono decisioni all'ambito europeo con tale facilità - dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Procedimento C-384/08).



La vicenda non ha nulla di affascinante: Tizio chiede al Comune X di costruire un impianto di gpl, il Comune risponde di non poterlo concedere, in

quanto ad una distanza inferiore ai minimi della legge regionale all'epoca vigente già era stata concessa dal limitrofo Comune Y l'autorizzazione a Caio per costruire un impianto di distribuzione carburanti.

Il TAR, adìto dalla parte ricorrente, si rivolge alla Corte europea affinché si pronunci sulla questione "*se le norme regionali e nazionali italiane che prevedono distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione carburanti…siano compatibili con il Diritto comunitario, e segnatamente con gli artt. [43CE, 48CE, 49CE e 56CE] e con i principi comunitari di concorrenza economica e non discriminazione giuridica sanciti dal medesimo Trattato…*"

Più che la bega in sé, ciò che ci interessa sono alcuni passaggi della sentenza, in sintesi, capire "*come si ragiona*" ai vertici di Eurolandia.



La Corte premette la propria competenza a decidere in ragione del fatto che pur dovendosi osservare che "*la normativa……deve, di norma, risultare conforme alle disposizioni relative alle libertà fondamentali garantite dal Trattato solo in quanto si applichi a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi fra gli Stati membri*", "*cionondimeno, non si può escludere, nella specie, che imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana siano state o siano interessate a commercializzare carburanti in questo ultimo Stato membro.*" [a questo proposito si noti bene che anche in questo caso – come in quello delle italianissime Auchan Gruppo Rinascente, Carrefour Italia, Finiper e Coop, che promossero la procedura di infrazione 2004/4365 – ci troviamo di fronte ad un'impresa italiana (Attanasio Group srl)!].

Dopo avere quasi scomodato niente-meno che gli "*scambi tra Stati membri*", il pronunciamento della Corte si diffonde sul concetto di libertà di "*stabilimento*":

"*37. La realizzazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti rientra nella nozione di* 'stabilimento' *ai sensi del Trattato. Tale nozione è molto ampia ed implica la possibilità, per un cittadino dell'Unione, di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine e di trarne vantaggio…..*
44. La Corte ha dichiarato che…effetti restrittivi possono prodursi quando una società, a causa di una normativa nazionale, possa essere dissuasa dal crare in altri Stati membri entità subordinate, come un centro di attività stabile, nonché dall'esercitare le sue attività tramite tali entità…..
45. Costituisce quindi una restrizione ai sensi dell'art. 43 CE una normativa…che subordina l'apertura di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'osservanza di distanze minime rispetto ad altri impianti analoghi. Una disciplina del genere, infatti, che si applica unicamente ad impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima dell'entrata in vigore della medesima, pone condizioni all'accesso all'attività

di distribuzione di carburanti e, favorendo quindi gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l'accesso al mercato italiano degli operatori provenienti da altri Stati membri." (evidentemente è una fissazione!)

La Corte respinge altresì che restrizioni alla libertà di stabilimento attuate con misure che stabiliscono distanze tra impianti possano essere giustificate da "*motivi imperativi di interesse generale*", come, ad esempio "*le finalità di sicurezza stradale, di tutela sanitaria ed ambientale e di razionalizzazione del servizio reso agli utenti* (punti 46 e 47)" e conclude il suo pronunciamento "*pregiudiziale*" con il seguente dispositivo:

"*L'art. 43 CE, letto in combinato disposto con l'art. 48 CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa di diritto interno…che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal Trattato CE….tale restrizione non appare idonea ad essere giustificata dalle finalità di sicurezza stradale, di tutela sanitaria ed ambientale e di razionalizzazione del servizio reso agli utenti…*"

Niente di nuovo, si dirà, e, in ogni caso, abbiamo già avuto la purga con la prima e poi la seconda liberalizzazione.

Comunque, questa è l'Europa "*legale*", che è cosa diversa da quella "*ideale*" piuttosto che da quella "*reale*". Alla stessa stregua domattina ci rivolgeremo alla Corte di giustizia europea per affermare il nostro diritto di circolare a Londra tenendo la destra sulla stessa strada in cui gli inglesi tengono la sinistra.

TAMOIL AUTOSTRADE: ANNUNCIATO LO STATO DI AGITAZIONE DEI GESTORI AdS

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo posta elettronica

Oggetto: bozza accordo rete autostradale-direttiva europea PDS

Le scriventi, nonostante gli impegni assunti da codesta spettabile Azienda, in merito ad una rapida soluzione della definizione dell'accordo rete autostradale, riscontrano, nuovamente, il Vostro solito deprecabile metodo, di procrastinare gli impegni assunti in tempi non compatibili con le urgenti esigenze dei gestori.

Infatti, dopo la Vostra comunicazione del 22 gennaio u.s. seguita, come da accordi, dalla risposta delle scriventi il 1 febbraio, ad oggi registriamo il più totale silenzio e disinteresse da parte della Vostra società.



A questo si aggiunge, dopo il recepimento della direttiva europea n° 64/2007/CE, l'invio di una comuni-

cazione a tutti i gestori, che modifica unilateralmente, il sistema di accredito delle transazioni effettuate con carte bancarie e aziendali.

A seguito di quanto espresso, ed in assenza di un urgentissimo incontro, le scriventi, a tutela degli interessi dei propri associati, proclamano lo **stato di agitazione dei Gestori TAMOIL sulla rete autostradale a partite da lunedì 22 marzo p.v.** invitandoli fin d'ora a compensare le partite contabili di accredito delle transazioni pos, ristabilendo le condizioni pattuite a suo tempo.

Distinti saluti

Roma, 11 febbraio 2010

ANISA Confcommercio
FAIB Autostrade
FEGICA CISL

IL *GAP* DEI PREZZI TRA RETE "*COLORATA*" E "*POMPE BIANCHE*" – AGGIORNAMENTO

(Il precedente rilevamento è pubblicato su *Figisc Anisa News* N. 5 dell'8 febbraio 2010)
Si conferma che mediamente la differenza tra i prezzi al consumo della rete "*colorata*" e quelli delle "*pompe bianche*" si attesta sui 7,1-7,2 eurocent/litro: tanto, infatti, emerge dall'aggiornamento del monitoraggio di alcuni mesi del 2009 (da giugno a dicembre, con esclusione del mese di agosto) e del periodo gennaio – marzo (prima decade) 2010 .

Rispetto all'elaborazione del mese di gennaio (differenziale medio di 0,069 e 0,071 euro/litro, rispettivamente, per benzina e gasolio), l'aggiornamento attuale evidenzia alla prima decade di marzo un delta medio di periodo di 0,071 euro/litro per la benzina e di 0,072 euro/litro per il gasolio; nei mesi di febbraio e marzo, infatti, la "*forbice*" si è allargata in modo particolare per la benzina (e fino a 0,090 euro/litro), ma anche per il gasolio (fino a 0,077).

I dati, elaborati sulla fonte di informazioni della *Staffetta*, sono quelli esposti nelle seguenti tabelle, distinte per prodotto:

Benzina (euro/lt.) – Prezzo finale

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,311	1,246	-0,065
Luglio 09	1,288	1,226	-0,062
Agosto 09	NR	NR	NR
Settembre09	1,282	1,216	-0,066
Ottobre 09	1,287	1,220	-0,067
Novembre09	1,309	1,242	-0,067
Dicembre 09	1,298	1,224	-0,074
Gennaio 10	1,336	1,255	-0,081
Febbraio 10	1,335	1,265	-0,070
Marzo 10	1,379	1,289	-0,090
MEDIA	**1,314**	**1,243**	**-0,071**

Gasolio (euro/lt.) – Prezzo finale

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,116	1,048	-0,068
Luglio 09	1,110	1,037	-0,073
Agosto 09	NR	NR	NR
Settembre09	1,114	1,041	-0,073
Ottobre 09	1,130	1,066	-0,064
Novembre09	1,149	1,083	-0,066
Dicembre 09	1,142	1,064	-0,078
Gennaio 10	1,175	1,101	-0,074
Febbraio 10	1,172	1,101	-0,071
Marzo 10	1,209	1,132	-0,077
MEDIA	**1,146**	**1,075**	**-0,072**

Nel medesimo periodo di osservazione il prezzo di cessione ai due circuiti (rete "colorata" e "*pompe bianche*") segnala un *gap* a sfavore della rete "*colorata*" mediamente di circa 11,2/11,8 eurocent/ litro.

Sul dato medio monitorato fino a gennaio (0,112 euro/litro per la benzina e 0,117 per il gasolio) il dato attualizzato alla prima decade di marzo è ancora pari a 0,112 euro/litro per la benzina ed è leggeremente lievitato a 0,118 per il gasolio, come si desume dalle due tavole che seguono, anche queste mantenute distinte per prodotto; il dato gasolio per febbraio e marzo ha fatto registrare un incremento fino a 0,123 eurocent/litro).

Benzina (euro/lt.) – Prezzo cessione

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,262	1,160	**-0,102**
Luglio 09	1,239	1,124	**-0,115**
Agosto 09	NR	NR	**NR**
Settembre09	1,233	1,119	**-0,114**
Ottobre 09	1,238	1,129	**-0,109**
Novembre09	1,260	1,140	**-0,120**
Dicembre 09	1,249	1,137	**-0,112**
Gennaio 10	1,287	1,175	**-0,112**
Febbraio 10	1,286	1,173	**-0,113**
Marzo 10	1,330	1,216	**-0,114**
MEDIA	**1,265**	**1,153**	**-0,112**

Gasolio (euro/lt.) – Prezzo cessione

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,067	0,963	**-0,104**
Luglio 09	1,061	0,940	**-0,121**
Agosto 09	NR	NR	**NR**
Settembre09	1,065	0,947	**-0,118**
Ottobre 09	1,081	0,967	**-0,114**
Novembre09	1,100	0,975	**-0,125**
Dicembre 09	1,093	0,975	**-0,118**
Gennaio 10	1,126	1,010	**-0,116**
Febbraio 10	1,123	1,000	**-0,123**
Marzo 10	1,160	1,037	**-0,123**
MEDIA	**1,097**	**0,979**	**-0,118**

RICONOSCIMENTI DI PRESTIGIO PER LA VICEPRESIDENTE DANIELA MARONI

Prestigiosi riconoscimenti sono stati attribuiti in rapida sequenza a **Daniela MARONI**, Vicepresidente della FIGISC Nazionale, del Coordinamento Regionale Lombardo e Presidente provinciale FIGISC di Como.

Infatti, alla nomina, il 27 ottobre 2009, a Consigliere della CCIAA di Como, e quella, il 18 febbraio, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale della stessa CCIAA, il giorno 9 marzo è stata anche nominata Presidente della Commissione per la Rete Distributiva.



Daniela Maroni

A lei – da sempre apprezzata e dinamica dirigente della Categoria - i più fervidi complimenti di tutta la FIGISC nazionale, unitamente ai migliori auguri per un proficuo lavoro nel comune interesse.